

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 0000963 del 13/11/2024**

STRUTTURA PROPONENTE:

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Oggetto:

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: RICORSO N. 36772/24 R.G. EX ART. 696 BIS C.P.C. PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO, NOTIFICATO IN DATA 4.10.24, PROMOSSO DA UNA PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL' AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA, DI UN DIPENDENTE ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA, DELLA CASA DI CURA PIO XI NONCHÉ DI GENERALI ITALIA S.P.A.. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL' AVV. PROF. VALERIO TALLINI. COMPENSO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD € 2.792,03 SPESE GENERALI, C.P.A. E I.V.A. INCLUSI (FASC.7280).

Proposta di delibera n. 0001750 del 29/10/2024

L'Estensore: CASALE LARA

Data: 29/10/2024

Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA

Il Dirigente della U.O.:

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:

Gli effetti del presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comportano costi/ricavi imputabili al bilancio dell'esercizio.

Il Direttore Amministrativo:

Parere Favorevole

Il Direttore Sanitario:

Parere Favorevole

Il Commissario Straordinario:

IL DIRETTORE DELLA UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

- VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di *“servizi legali di patrocinio e connessi”*;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- in data 11.12.23 la Casa di Cura Pio XI trasmetteva a questa Azienda copia della richiesta di risarcimento danni formulata da una paziente, tramite il proprio legale, in relazione ai danni asseritamente subiti in conseguenza dell’intervento chirurgico di protesi inversa di spalla destra effettuato in data 1.12.22 da un dipendente dell’Azienda, autorizzato all’esercizio dell’attività libero-professionale presso la Casa di Cura Pio XI in forza di apposita convenzione intercorsa tra le strutture sanitarie;
 - successivamente, in data 21.6.24, l’Azienda riceveva in relazione ai medesimi fatti istanza di avvio del procedimento di mediazione, promosso anche nei confronti della Casa di Cura Pio XI, a seguito della quale si riuniva il CVS in data 15.7.24 per valutare l’opportunità di aderire al procedimento di mediazione;
 - nel corso della richiamata seduta il CVS - rilevata la difficoltà di formulare una valutazione medico-legale oggettiva in merito alla vicenda in mancanza della documentazione clinica relativa alla degenza e all’intervento chirurgico presso la Casa di Cura Pio XI - riteneva opportuno proporre alla Direzione aziendale di conferire all’avv. G. Calò mandato a partecipare al primo incontro di mediazione al fine di rappresentare la volontà dell’Azienda di non aderire alla mediazione;

CONSIDERATO	che in data 4.10.24 è stato notificato all’Azienda il Ricorso n. 36772/24 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo, promosso dalla medesima paziente innanzi al Tribunale civile di Roma, esteso anche nei confronti della Casa di Cura Pio XI, del chirurgo dipendente di questa Azienda nonché di Generali Italia S.p.a, quale compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi della predetta casa di Cura;
DATO ATTO	che il CVS ha trattato nuovamente il caso nella seduta del 15.10.24 e, all’esito, ha ritenuto opportuno proporre alla Direzione aziendale la costituzione in giudizio dell’Azienda;
TENUTO CONTO	che dal 1° gennaio 2012 l’Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in cosiddetto regime di “ <i>autoassicurazione del rischio</i> ”;
VISTA	la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l’assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell’elenco aziendale;
RITENUTO	opportuno, nel rispetto dei criteri di rotazione, affidare l’incarico di rappresentare e difendere l’Azienda nell’ambito del richiamato Ricorso n. 36772/24 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo all’avv. Prof. Valerio Tallini, legale iscritto nell’apposito Elenco aziendale e di comprovata esperienza in materia;
PRESO ATTO	del preventivo di massima concordato col predetto legale relativo al compenso per l’espletanda attività professionale, calcolato sulla base dei parametri forensi ex D.M. n. 147/2022, decurtato del 50% dei valori medi in un’ottica di contenimento della spesa pubblica;
TENUTO CONTO	che: <ul style="list-style-type: none"> - al suddetto Legale viene rilasciata procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, Via Luigi Luciani, 1; - l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € 2.792,03 (€ 1.913,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), trova riferimento sul conto patrimoniale n. 202020101 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”, sull’esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 103; - gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell’esercizio;
ATTESTATO	che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal CVS nella seduta del 15.10.24, la costituzione dell'Azienda nell'ambito del procedimento introdotto con Ricorso n. 36772/24 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo innanzi al Tribunale di Roma promosso da una paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, di un dipendente esercente la professione medica, della Casa di Cura Pio XI nonché di Generali Italia S.p.A. ;
- di affidare l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'Avv. Prof. Valerio Tallini mediante il rilascio di apposita procura con ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, via Luigi Luciani, 1;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare al suddetto avvocato sino all'eventuale fase istruttoria, nella somma complessiva di **€ 2.792,03** (€ 1.913,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, + I.V.A. 22%);

L'onere lordo di **€ 2.792,03** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 103;

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00036 del 11 marzo 2024;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.